

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Provincia di Bologna

* * * * *

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI ACCESSORI TRA I COMUNI DI MONTE SAN PIETRO E VALSAMOGGIA.

Tra da una parte il Comune di Valsamoggia, in persona del Sindaco pro-tempore Daniele Ruscigno, nato a Bologna il 26.07.1974, CF 03334231200 domiciliato per la sua carica presso il Municipio di Valsamoggia, località Bazzano, Piazza Garibaldi n.1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 23 del 31.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

e dall'altra parte il Comune di Monte San Pietro, in persona del Sindaco pro-tempore, Stefano Rizzoli, nato a Bologna il 24.04.1950, CF 80013730371, domiciliato per la sua carica presso il Municipio di Monte San Pietro, Piazza della Pace n. 2, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 24 del 31.03.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è altresì approvato lo schema della presente convenzione;

PREMESSO CHE

nel prossimo mese di luglio 2016 scadranno i contratti del servizio di refezione scolastica dei comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro e che i predetti comuni, viste le pregresse positive esperienze di collaborazione, intendono gestire in forma associata l'espletamento della procedura di affidamento del servizio in parola, dan-

do luogo ad una procedura ad evidenza pubblica con l'obiettivo di ottenere condizioni economiche maggiormente vantaggiose, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

Oggetto della presente convenzione è l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali , ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 finalizzato all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica e servizi accessori nei plessi scolastici del comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia come di seguito indicati: distribuzione pasti, lavaggio stoviglie, acquisto di materiale di consumo (stoviglie a perdere e materiale di pulizia) ecc, lasciando in carico alla ditta offerente l'eventuale implementazione/sostituzione delle stoviglie e delle attrezzature in dotazione, laddove questo fosse funzionale ad una corretta esecuzione del servizio.

Art. 2 (Enti partecipanti alla gestione associata ed ente responsabile della gestione)

I Comuni che aderiscono alla convenzione sono i comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia. Il comune di Valsamoggia è l'ente capofila cui sono delegate le funzioni indicate nell'art. 4.

Art. 3 (Finalità)

1. Gli obiettivi comuni che le amministrazioni stipulanti intendono perseguire con la gestione associata sono i seguenti :

mantenimento degli attuali standard di qualità in continuità con il servizio attualmente fornito ed i menù in uso;

adeguamento delle prestazioni alle linee guida regionali in materia di ristorazione scolastica;

economia degli atti amministrativi e contenimento della spesa;

conformità alle nuove norme in tema di acquisti verdi della P.A. "Adozione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi"

Art. 4 (Funzioni, attività e servizi svolti dall'ente capofila, procedimenti amministrativi di competenza)

Il Comune di Valsamoggia in qualità di ente capofila dovrà provvedere:

- a) alla acquisizione dal comune di Monte San Pietro delle informazioni necessarie per lo svolgimento della procedura. A tal fine ciascun comune in sede di tavolo tecnico dovrà predisporre il capitolato o la parte di capitolato contenente le specifiche relative alle caratteristiche del contratto che si intende porre a gara con particolare riferimento alle caratteristiche del servizio ed ai documenti necessari per il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) alla predisposizione sulla base delle informazioni di cui sub a), del bando di gara e degli altri documenti necessari per la procedura in sede di tavolo tecnico;
- c) alla registrazione presso l'ANAC e pagamento del contributo;
- d) alla effettuazione delle pubblicazioni obbligatorie per legge;
- e) al mantenimento dei rapporti con gli operatori economici e fornitura tempestiva di risposte a eventuali quesiti;
- f) alla nomina della commissione giudicatrice nella quale dovrà essere presente almeno un rappresentante del comune di Monte San Pietro;
- g) alla apertura delle offerte presso la sede del comune di Valsamoggia con messa a disposizione delle proprie risorse hardware e software;
- h) all'aggiudicazione provvisoria;
- i) alla pubblicazione degli esiti dell'aggiudicazione provvisoria;
- l) ai controlli sui partecipanti alla procedura ed esercizio di tutti i poteri collegati;

- m) alla aggiudicazione definitiva;
- n) alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- o) alla pubblicazione degli esiti dell'aggiudicazione definitiva;
- p) alla effettuazione delle comunicazioni obbligatorie per legge in merito all'aggiudicazione definitiva agli operatori economici;
- q) all'aggiornamento della posizione relativa alla gara presso l'ANAC;
- r) ad ogni altro adempimento necessario fino alla fase dell'aggiudicazione definitiva.

Resta di competenza dei singoli Comuni l'adozione della determinazione a contrarre e la stipula dei contratti d'appalto.

Nello svolgimento delle attività di competenza dell'ente capofila (es. gestione gara) si seguiranno gli eventuali regolamenti specifici di tale ente e, parimenti, per tutti gli aspetti inerenti l'applicazione delle misure anticorruzione si applicherà il relativo Piano di prevenzione della corruzione. Per quanto attiene alle pubblicazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che le pubblicazioni verranno effettuate sul sito internet del comune di Valsamoggia mentre sul sito internet del comune di Monte San Pietro dovranno essere predisposti i dovuti rimandi con link.

Il comune di Valsamoggia è autorizzato durante lo svolgimento della gara e laddove il tavolo tecnico ne ravvisi i presupposti, ad adottare eventuali atti di autotutela.

In caso di proposizione di ricorsi relativi alla procedura di gara le relative spese saranno ripartite tra i comuni secondo il criterio di cui all'art. 7.

Art. 5 (Decorrenza e durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata fino alla stipula dei contratti d'appalto.

Art. 6 (Strumenti di consultazione tra i contraenti, reciproci obblighi e garanzie)

La presente convenzione opera nell'interesse di entrambi gli enti partecipanti, a prescindere dal loro apporto di partecipazione nella procedura da bandire e di tutti gli utenti dei Comuni interessati.

Quale forma di consultazione tra gli enti contraenti si individua la Conferenza dei Sindaci o loro delegati (per gli aspetti inerenti la sfera dell'indirizzo politico) e il tavolo tecnico dei responsabili (per gli aspetti inerenti la sfera della mera gestione). In tali ambiti saranno esaminate le questioni di interesse comune e verificata la rispondenza delle azioni effettuate con gli indirizzi dettati.

Art. 7 (Rapporti finanziari)

Tutte le spese dirette ed indirette per l'espletamento della procedura saranno ripartite tra i due Comuni.

Per spese dirette si intendono le spese di pubblicazione, le spese per la commissione di gara e giudicatrice, il pagamento del contributo all'autorità di vigilanza e ogni altra spesa sostenuta. Per spese indirette si intendono le spese del personale del Comune delegato per il tempo lavoro dedicato all'espletamento della procedura, maggiorato di un 5% a titolo di rimborso delle altre spese indirette (telefoniche, stampati, ecc.).

Le spese di cui sopra sono ripartite tra i Comuni aderenti in proporzione all'ammontare presunto del contratto d'appalto in relazione alla base d'asta.

A tal fine il Comune delegato dovrà predisporre apposito piano previsionale di spesa, sulla base del quale il Comune di Monte San Pietro dovrà assumere l'impegno di spesa per i costi di gara nonché provvedere, a conclusione del procedimento di scelta del contraente, alla predisposizione del consuntivo di spesa e del relativo riparto.

Il Comune delegato potrà anticipare le complessive spese di cui al presente articolo.

Il Comune di Monte San Pietro dovrà provvedere al rimborso al Comune delegato entro 45 giorni dalla richiesta dello stesso.

In caso di ritardato pagamento, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti, senza alcuna ulteriore e specifica richiesta da parte del Comune delegato, gli interessi nella misura del tasso legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Art. 8 (Controversie)

Eventuali controversie attinenti lo svolgimento della convenzione o l'interpretazione della stessa dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

Qualora cio' non fosse possibile si ricorrerà al giudizio del Foro competente.

Si esclude in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 9 (Cause di scioglimento)

La presente convenzione deve intendersi risolta a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni normative incompatibili con la stessa.

Art. 10 (Rinvio e disposizioni finali)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il competente responsabile del comune di Valsamoggia si intende incaricato per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi della normativa

vigente.

La presente convenzione sarà pubblicata sul sito di entrambi i comuni nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013

La presente convenzione viene sottoscritta con firme digitali.